



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ooo ooo ooo ooo ooo

QUADRO NORMATIVO	3
CAPO I - CRITERI GENERALI - DIMENSIONAMENTO - ZONE	4
ART. 1: AMBITO SCOPO E CRITERI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.)	4
ART. 2: DIMENSIONAMENTO DEL PIANO	4
ART. 3: LA DEFINIZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE	4
CAPO II - GLI IMPIANTI	7
ART. 4:- CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI	7
ART. 5: TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	8
ART. 6: IMPIANTI DI PUBBLICITA' A CARATTERE COMMERCIALE	8
ART. 7: IMPIANTI DI PUBBLICITÀ A CARATTERE NON COMMERCIALE	10
ART. 8:- GLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI	10
CAPO III - VINCOLI PRESCRIZIONI E DIVIETI	11
ART. 9:- VINCOLI PRESCRIZIONI E DIVIETI	11
ART. 10: VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO	11
CAPO IV - LE AUTORIZZAZIONI	12
ART. 11: PRINCIPI GENERALI	12
ART. 12: - LE AUTORIZZAZIONI	12
ART. 13: CONDIZIONE PER IL RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE	13
ART. 14: DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE	14
ART. 15: OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE	14
ART. 16: CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	14
CAPO V - PUBBLICITA' FONICA E A MEZZO DI AEROMOBILI E PALLONI FRENATI	15
ART. 17: PUBBLICITA' FONICA	15
ART. 18: PUBBLICITA' A MEZZO DI AEROMOBILI E/O PALLONI FRENATI	15
CAPO VI - IMPIANTI IN OPERA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO	15
ART. 19: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI	15
CAPO VIII - ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO	16
ART. 20: ENTRATA IN VIGORE	16

QUADRO NORMATIVO

Le norme contenute nel presente Piano Generale degli Impianti (P.G.I.P.) regolano la quantità, la qualità e la distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari integrando la vigente normativa di legge in materia con particolare riguardo al Codice della Strada e al successivo Regolamento di Attuazione.

Norme di rinvio:

D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada"

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada"

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"

L. 5-3-1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti".

D.P.R. 6-12-1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46".

D.P.R. 24-7-1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

D.P.C.M. 1-3-1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

D.Lgs. 19-9-1994 n. 626 Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

CAPO I - CRITERI GENERALI - DIMENSIONAMENTO - ZONE

ART. 1: AMBITO SCOPO E CRITERI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.)

Il piano generale degli impianti, strumento indispensabile per un corretto controllo sull'assetto urbanistico, disciplina l'installazione sia dei mezzi pubblicitari esterni sia degli impianti per le affissioni e individua la tipologia, la quantità e la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica e della circolazione e del traffico.

Il piano regola inoltre i seguenti punti fondamentali:

- a) la definizione delle zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari nonché la localizzazione dei nuovi impianti per le affissioni pubbliche;
- b) la tipologia e quantità degli impianti al fine di consentire l'installazione in forma razionale e armonica sul territorio comunale
- c) le eventuali deroghe alle norme del codice della strada per l'installazione degli impianti;
- d) i criteri per il collocamento degli impianti sugli edifici e lungo le strade del territorio comunale;
- e) le norme per la richiesta, per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti da parte degli interessati, nonché le norme sulla loro manutenzione e sostituzione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale;
- f) Le dimensioni massime consentite ove non previsto dal D.lgs. 30/04/1992 n.285 " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni .

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto dall'anno successivo, a seguito delle variazioni intervenute nello sviluppo demografico, economico, edilizio, ecc. del Comune.

ART. 2: DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

E' consentita una superficie globale di spazi pubblicitari per affissioni pubbliche e private di mq. 4700 così ripartita:

- Superficie per la pubblica affissione in concessione: mq 2500
- Superficie per l'affissione diretta di soggetti privati: mq 2200

La superficie degli impianti per pubbliche affissioni è destinata per il 10% alle affissioni di natura istituzionale, sociale e priva di rilevanza economica ed effettuata dal servizio comunale e per il 10% ai soggetti individuati dall'art. 20 del D.Lgs. 507/93. Gli spazi rimanenti sono destinati alle affissioni di natura commerciale.

Per pubblicità privata si intende quella effettuata su impianti privati in aree o spazi pubblici o su aree private, purché in vista di strade, luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le superfici relative a gli impianti pubblicitari diversi dalle pubbliche affissioni o dall'affissione diretta non sono computate nelle superfici definite dal presente piano.

ART.3: LA DEFINIZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in più zone, così come individuate nei rilievi cartografici allegati:

allegato 1 " Zonizzazione"

allegato 2 "Censimento impianti a luglio 2006"

allegato 3 " Localizzazione impianti proposti" (riservati alle pubbliche affissioni)

nel rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, del D.P.C.M. del 12/12/2005 e del D.Lgs. 157/2006

Le zone, omogenee per caratteristiche urbanistiche, storiche, ambientali, e sono così individuate:

- **Zona 0:** Divieto di installazione di qualsiasi tipologia e dimensione di impianto.

Zona A1: Consentite solo le pubbliche affissioni con un'unica tipologia e dimensione di impianto individuata dall'amministrazione comunale ed in numero limitato (impianto massimo 2 fogli di 1x0,7 m)

Zona A2: Consentiti solo i segnali di direzione di cui all'art.134 del D.P.R. n. 495/92, limitatamente a quelli che indicano la presenza e i percorsi verso le associazioni di volontariato e le ONLUS legalmente riconosciute e i servizi territoriali e/o luoghi di pubblico interesse come i centri commerciali, i centri commerciali naturali, le farmacie, i teatri, le scuole, le università, gli impianti sportivi, le strutture ricettive, ospedali e uffici pubblici in genere.

Zona A3: Consentite le pubbliche affissioni con un'unica tipologia e dimensione di impianto individuata dall'amministrazione comunale (impianto massimo 2 fogli di 1x0,7 m) e i segnali di direzione previsti per la zona A2

Zona B1: Consentite le pubbliche affissioni con un'unica tipologia e dimensione di impianto individuata dall'amministrazione comunale (impianto massimo 4 fogli di 1x0,7 m), i segnali di direzione previsti per la zona A2 e le affissioni sui seguenti arredi urbani: pensiline, fermate autobus, cestini.

I cestini, in tutte le zone in cui sono previsti, verranno scelti e collocati dall'Amministrazione Comunale, o comunque in accordo con quest'ultima, in modo da garantire l'uso di un'unica tipologia su tutto il territorio comunale.

Zona B2: Consentite le pubbliche affissioni con un'unica tipologia e dimensione di impianto individuata dall'amministrazione comunale (impianto massimo 4 fogli di 1x0,7 m), i segnali di direzione previsti per la zona A2, e le affissioni sui seguenti arredi urbani: pensiline, fermate autobus, cestini, cabine telefoniche. Per le cabine telefoniche, in tutte le zone in cui prevista la possibilità di utilizzo come supporto per le affissioni, è consentita la collocazione di un singolo impianto, su un unico lato della cabina.

Zona B3: Consentiti gli impianti per affissioni di dimensioni analoghe agli impianti delle tipologie scelte dall'amministrazione comunale (impianto massimo 4 fogli di 1x0,7 m) i segnali di direzione previsti per la zona A2, le affissioni sui seguenti arredi urbani: pensiline, fermate autobus, cestini, cabine telefoniche, totem di dimensioni limitate (con spazio espositivo massimo di 1,5 m² ed altezza complessiva non superiore a m 2), bandiere e standardi verticali fissi con supporto non rigido di misure massime 2,5 m², cartelli fissi di dimensioni massime 2 m²

Zona C: Consentiti gli impianti per affissioni, i segnali di direzione previsti per la zona A2, e le affissioni sui seguenti arredi urbani: pensiline, fermate autobus, cestini, cabine telefoniche, totem (con spazio espositivo massimo di 2 m² ed altezza complessiva non superiore a m 2,5); consentiti i cartelli fissi di dimensioni entro i 5 m². Per tutti i cartelli fissi, consentiti nelle zone B3, C e D (sia quelli limitati ai 2m², che ai 5 m²) sono da prevedere tipologie tese a limitare al massimo l'impatto visivo dell'impianto stesso e soprattutto della sua parte non recante messaggi pubblicitari e comunicazioni. Essi dovranno pertanto essere composti di supporto verticale di dimensioni adeguate a garantire la stabilità del cartello, ma della minore visibilità compatibile con le esigenze di stabilità.

Zona D: Consentite tutte le tipologie precedentemente elencate, preinsegne comprese, più i pannelli di grandi dimensioni con misura massima di m 6X3 anche a messaggio variabile e/o luminosi nei limiti previsti dal Codice della Strada e la sosta dei veicoli pubblicitari (vele) come definiti dall'art. n.6.

Disposizioni particolari: Per tutti i cartelli fissi, consentiti nelle zone B3, C e D (sia quelli limitati ai 2 m², che ai 5 m²) sono da prevedere tipologie tese a limitare al massimo l'impatto visivo dell'impianto stesso ed in particolare della sua parte non recante messaggi pubblicitari e comunicazioni. Essi devono pertanto essere composti di supporto verticale di dimensioni adeguate a garantire la stabilità del cartello, ma della minore visibilità compatibile con le esigenze di stabilità.

Localizzazioni di impianti riservati alle pubbliche affissioni: Le localizzazioni di impianti di cui all'allegato n.3 "Localizzazione impianti proposti" è riservata agli impianti pubblici.

Distanze:

- > I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima da terra di m. 2,20. I sostegni degli stessi devono in ogni caso

garantire uno spazio libero da ingombri di almeno m. 1,50 per il passaggio dei pedoni. I mezzi pubblicitari collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di m 5,10.

- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli all'asse stradale devono rispettare una distanza minima di m 2,00 dal margine carreggiata. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati per tutta la loro superficie, devono essere collocati a una distanza dal margine della carreggiata di m 0,5.
- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da collocarsi in prossimità dei segnali stradali di indicazione di pericolo e di prescrizione devono garantire in ogni caso un adeguato spazio di avvistamento degli stessi e comunque devono avere una distanza minima da essi di m. 10,00.
- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da collocarsi in prossimità dei semafori devono garantire in ogni caso la perfetta visibilità delle segnalazioni semaforiche e devono essere collocati ad una distanza minima di m 15 se collocati prima dell'impianto e di m 10, se collocati dopo l'impianto semaforico.
- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da collocarsi in prossimità delle intersezioni non devono in ogni caso limitare la visibilità dell'incrocio o costituire per qualsiasi motivo pericolo per la circolazione stradale, potendosi autorizzare solo impianti collocati a m.15 prima dell'intersezione e m 10 dopo l'intersezione.
- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in prossimità della sede stradale, in modo perfettamente parallelo all'asse, devono essere posti ad una distanza reciproca minima di mt. 1.

Ciascun impianto deve essere collocato in modo da non costituire pregiudizio per la visibilità di altri impianti preesistenti. Impianti di superficie compresa entro i 6 mq. devono essere collocati ad una distanza di m 15 l'uno dall'altro; impianti la cui superficie è superiore a 6 mq. devono essere collocati a una distanza minima di m 20 l'uno dall'altro.

Zone speciali

Le sottostanti zonizzazioni integrano le disposizioni precedentemente enunciate che rimangono valide fino alla approvazione dei progetti di dettaglio da parte della Commissione Comunale per il Paesaggio per ciascuna zona ricadente nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e sono in deroga al dimensionamento del presente piano.

E' vietata la realizzazione di impianti in aderenza alle facciate degli edifici di Classe 1 individuati dal regolamento urbanistico.

a) Zona Aree Sportive ... L'installazione di impianti, visibili dall'esterno e/o dall'interno, in queste zone, come individuate nella cartografia allegata, è subordinata alla redazione di un progetto di dettaglio globale per ogni singola area sportiva, dove per "area" si intende la superficie occupata anche da più impianti sportivi adiacenti, anche gestiti da più soggetti, da allegare alla domanda di autorizzazione, che individui la/e tipologie di impianto da autorizzare e la loro collocazione su un estratto cartografico in scala non inferiore a 1:500. Ogni progetto di dettaglio presentato deve essere relativo all'area sportiva complessivamente intesa, indipendentemente dal numero dei soggetti gestori dell'impianto stesso. Il progetto è sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per gli impianti ricadenti in zone di vincolo paesaggistico e della Commissione Edilizia per gli impianti ricadenti al di fuori delle zone di vincolo paesaggistico, quando ciò sia ritenuto opportuno in funzione della complessità dei progetti presentati.

b) Zona Area Project Parcheggi di via Pantin e Tranvia _ L'installazione di impianti in queste zone, come da cartografia allegata, è subordinata alla redazione di un progetto di dettaglio da redigersi contestualmente alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi o successivamente alla realizzazione degli interventi stessi. Fino alla approvazione di tale progetto di dettaglio nelle aree individuate è consentita la pubblica affissione e la pubblicità privata per gli impianti previsti nella zona, di cui ai commi precedenti del presente articolo. Fanno eccezione le aree interessate dai cantieri della tranvia e del nuovo centro, perimetrata nella cartografia, nelle quali è consentita solo l'installazione di cartelli in aderenza alle recinzioni di cantiere. Gli impianti tutti, previsti in queste zone, escluse le aree sportive ricadenti all'interno della zona in argomento, possono essere autorizzati

per periodi non superiori ad un anno e le autorizzazioni non possono essere rinnovate se nell'anno è stato approvato il progetto di dettaglio.

3) Norme particolari per alcuni tipi di viabilità

- Lungo la viabilità di grande comunicazione come riportata in cartografia (autostrada e SGC FI - PI - LI) è vietata la collocazione di qualsiasi impianto, come previsto dal Codice della Strada.
- Lungo la viabilità vicinale come riportata in cartografia è consentita l'installazione solo dei segnali di direzione che indicano attività e cartelli ad esse assimilabili di dimensione massima 0,45 mq, in accordo con la definizione delle zone del territorio comunale di cui all'art.3 del presente piano

CAPO II - GLI IMPIANTI

ART. 4:- CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI

La qualità della progettazione ed installazione degli impianti deve assicurare:

- l'integrazione nell'ambiente urbano
- la solidità e la durevolezza
- la facilità di manutenzione
- Il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ogni impianto, sia come singola parte che come insieme, deve possedere i seguenti requisiti:

> **Stabilità:**

Rispetto delle normative vigenti nella progettazione/esecuzione/collauda dell'impianto avuto riguardo alle specifiche tecniche del manufatto;

Capacità di resistere a urti e sovraccarichi al fine di garantire la normale funzionalità dell'impianto così come dichiarato dal tecnico asseverante.

Capacità di resistere ad atti di vandalismo con riduzione di esposizione dell'impianto a facili azioni di aggressione esterna.

> **Resistenza:**

Scarsa attitudine dell'impianto al surriscaldamento (temperatura inferiore a 60°C)

Rispetto delle normative vigenti in materia di resistenza al fuoco per un tempo determinato e di riduzione del coefficiente di infiammabilità al fine di non aumentare il rischio di incendio.

Capacità di mantenere inalterate le caratteristiche morfologiche e funzionali sotto l'azione di agenti fisici, chimici e biologici, in particolare, conformità alle norme UNI8942/1, UNI8942/2, UNI8942/4, UNI EN 202 per le prestazioni richieste ai singoli materiali.

> **Sicurezza:**

Rispetto delle normative vigenti in materia di messa in sicurezza dell'impianto al fine di evitare che questo possa costituire elemento di pericolo di urti incidentali o di rischio elettrico (Norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale, L. 46/90 e D.P.R. 447/91 e s.m.i. per la realizzazione di impianti ed impiego di materiali a regola d'arte) o di abbagliamento (Norme CEI, istruzioni ENEL, raccomandazioni Federelettrica e di conformità alle norme in materia di inquinamento luminoso).

> **Controllo:**

- Attitudine a consentire la verifica sullo stato di conservazione dei materiali e, conseguente intervento di manutenzione.
- Facilità di accesso al manufatto, e ad ogni singola parte, al fine di effettuare interventi di pulizia, riparazione, integrazione, sostituzione o recupero.
- Il sistema di illuminazione deve rispettare tutte le normative vigenti in materia.
- Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.
- Per tutti gli impianti non luminosi o illuminati, il colore rosso deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica e comunque senza interessare oltre 1/5 della superficie totale del mezzo.
- Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 503 del 24/7/96) e alle normative vigenti in materia di handicap.
- E' fatto salvo il diritto dell'Ente, in caso di installazione di impianti che provochino un significativo impatto sul suolo pubblico, subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'ottemperanza di ogni

- adempimento previsto dal "Regolamento per l'alterazione del suolo pubblico" approvato con deliberazione del C.C. 151 del 9 ottobre 2001 e s.m.i., incluso di conseguenza il pagamento della cauzione.
- Sussiste comunque l'obbligo per il privato di porre il luogo pubblico in pristino stato in caso di degrado conseguente l'installazione dell'impianto o in caso di rimozione a qualunque titolo dell'impianto stesso.
 - E' fatto divieto sugli impianti pubblicitari di utilizzare lo stemma del Comune di Scandicci riprodotto sul gonfalone del Comune.
 - Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono quelli recanti apposita targhetta con indicato Comune di Scandicci ed il numero progressivo dell'impianto.

ART. 5: TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Al fini del presente piano, si intendono per impianti pubblicitari le insegne, i cartelli, i manifesti, e tutti gli altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495.

ART.6: IMPIANTI DI PUBBLICITA' A CARATTERE COMMERCIALE

> **Insegna di esercizio:**

Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta (art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495).
Fanno parte delle «insegne di esercizio» le insegne obbligatorie per legge.

> **Insegna provvisoria**

Si definisce insegna provvisoria la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata con un unico elemento bidimensionale non luminoso per luce propria realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità. Può essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Le insegne provvisorie possono essere autorizzate solo per un periodo massimo di sei mesi e solo nel caso che sia stata già presentata richiesta di autorizzazione all'insegna di esercizio definitiva.

> **Preinsegna:**

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Si demanda alla Giunta Comunale la competenza di approvare il progetto di dettaglio relativo alla collocazione delle preinsegne nella zona in cui sono previste (zona "D") dal presente regolamento, attenendosi a criteri di economicità, razionalizzazione, estetica e funzionalità, e di stabilire le modalità con cui la posa in opera e la gestione degli impianti potranno anche essere affidate a soggetti privati con apposita gara. Gli impianti già autorizzati sono rinnovabili alla naturale scadenza fino alla data di approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di dettaglio, in attesa del quale il rilascio di nuove autorizzazioni è temporaneamente sospeso.

> **Sorgente luminosa:**

Si definisce a tal fine «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali (art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495).

> **Cartello:**

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495).

> **Impianti pubblicitari di servizio**

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, impianti turistici toponomastici o simili) recante

uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta (art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495). Per il presente regolamento si intendono limitati alle cabine telefoniche, alle pensiline, ai castini e alle paline di fermata dei mezzi di trasporto pubblico. Le pensiline potranno supportare messaggi pubblicitari mono o bifacciali luminosi, illuminati o privi di luce solo su una delle due pareti laterali.

Cabine telefoniche: dimensione massima 1,3 mq.

Pensiline: dimensione massima 6 mq.

Paline: dimensione massima 0,7 mq.

➤ **Impianto di pubblicità e propaganda.**

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. L'impianto di pubblicità può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495) e/o a messaggio variabile. Rientrano in questo tipo di impianti i pannelli a diodi luminosi, schermi, monitor e vetrine degli esercizi commerciali, contenenti messaggi pubblicitari per i quali si confermano le modalità impositive previste. Ai pannelli a diodi luminosi e alla pubblicità luminosa in genere, all'interno del centro abitato, si applicano le stesse norme previste all'art. 50 del DPR 495/92 fuori dei centri abitati.

➤ **Gonfalone**

Elemento bidimensionale monofacciale finalizzato alla promozione pubblicitaria di attività commerciali, realizzato esclusivamente in tela di cotone fermato da due supporti lineari rigidi, privo di luce, ancorato ai pali della pubblica illuminazione o simili.

L'installazione di impianti tipo gonfalone ai sostegni di pubblica illuminazione è ammessa e la relativa gestione può essere data in concessione a soggetti privati. Possono essere utilizzati per la posa in opera di gonfaloni i pali della illuminazione pubblica

Formato massimo 130 cm x190 cm

➤ **Striscioni, locandine e stendardi**

Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Lo striscione, a norma dell'art. 51 comma 10 del DPR 495/92, non può avere carattere commerciale

Striscione: Dimensione massima: 800 cmx100 cm

➤ **Lanterna**

Prisma trifacciale per la diffusione di informazioni di pubblica utilità, informazioni ambientali e inserzioni pubblicitarie, costituito da pannelli retroilluminati e da display e led luminosi con immagini fisse o in movimento.

Formato massimo di ogni faccia 70 cmx100cm.

➤ **Pubblicità effettuata con veicoli**

I veicoli pubblicitari (vele), di cui all'art.54, lett.g) del D. Lgs. N. 285/92 e art 203, comma 2 lett q) del D.P.R. 495/92, e per mostre pubblicitarie, (provvisti di carrozzeria apposita, che non consenta altri usi e nei quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo, destinati esclusivamente alla diffusione di messaggi pubblicitari) (art.13 comma 1 D.Lgs. 507/92) quando sostano, anche in aree private non soggette a pubblico passaggio, esponendo pubblicità visibile da strade pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, in spazi pubblici o aperti al pubblico (Art.1 R.G.I.P.) sono considerati impianti di pubblicità e propaganda e, come tali, soggetti ad autorizzazione (Art 23 comma 4 D.Lgs. 285/92) ed al rispetto delle distanze previste tra impianti e al pagamento dell'imposta.

La pubblicità effettuata con sosta del veicolo, negli appositi spazi e comunque nel rispetto delle norme che regolano la sosta dei veicoli, per una durata non superiore alle due ore, documentata a mezzo dell'esposizione del disco orario, deve essere autorizzata con le modalità di cui al successivo articolo 12. Il numero massimo di autorizzazioni contemporanee alla sosta sull'intero territorio comunale non potrà in ogni caso essere superiore a dieci, afferenti a soggetti diversi, Intesi come persone fisiche o giuridiche.

ART.7: IMPIANTI DI PUBBLICITÀ A CARATTERE NON COMMERCIALE

> Impianti con sponsor

I manufatti per l'informazione culturale, turistica ed istituzionale, per la segnalazione di cantieri per opere pubbliche e di manutenzione, non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor e sono soggetti per l'imposta eventualmente dovuta in base alle norme vigenti.

Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative e opere pubbliche o con prevalenti finalità pubbliche, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.

Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico o di uso pubblico a condizione che:

- a. Riporti solo il nome ed il marchio dello sponsor
- b. Non sia intercambiabile
- c. Sia contenuto nelle seguenti superfici:
 - sui manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a 300 cmq;
 - sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino a 1400 cmq;
 - sui cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree a verde fino a 900 cmq;

ART.8:- GLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Si definisce impianto per affissioni il supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e le affissioni di natura commerciale.

Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

1. **Vetrinetta** - Elemento costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm 70 cmx100 cm (1 foglio);
2. **Poster** - Struttura monofacciale o bifacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti di formato 600 cmx300 cm (24 fogli) apposte sui muri o su strutture di sostegno appositamente predisposte, anche luminosi per luce propria.
3. **Plance autoportanti** Struttura monofacciale o bifacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti.
Tutti le plance autoportanti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70x100, nei seguenti formati:
 - a) **Piccola** - 70 cmx100 cm (1 foglio), 140 cmx100cm / 100 cmx140cm (2 fogli)
 - b) **Grande** - 140 cmx200 cm / 200 cmx140 cm (4 fogli), 280 cmx200 cm (8 fogli)
4. **Plance murali** - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri.
 - a) **formato piccolo** (100x140, 140x100)
 - b) **formato medio** (140x200, 200x140, 280x200)
 - c) **formato grande** (400x280)

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70x100, nei seguenti formati:

- a) **Piccolo** - 70 cmx100 cm (1 foglio), 140 cmx100 cm / 100cm x140 cm (2 fogli)
- b) **Grande** - 140 cmx200 cm / 200 cmx140 cm /280 cmx100 cm (4 fogli), 280 cmx200 cm (8 fogli)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di realizzare composizione dei suddetti formati

5. recinzioni di cantiere.

Possono inoltre essere utilizzate ai fini pubblicitari di carattere temporaneo, anche in deroga al dimensionamento di cui all'art.2, le recinzioni di cantiere, per qualunque motivo costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia, previa autorizzazione comunale di durata non superiore a quanto previsto dai provvedimenti autorizzatori di natura edilizia e in ogni caso non superiori ad un anno prorogabile fino ad un massimo di tre anni. Sono autorizzabili manufatti di tipologia e dimensione conforme a quanto previsto del presente piano per la zona in cui il cantiere ricade. Dimensioni e tipologia di impianti diverse da quelle previste potranno essere autorizzate in deroga a seguito di parere favorevole della Commissione per il Paesaggio. L'installazione di gigantografie su ponteggi è autorizzata, fino alla conclusione dei lavori cui il ponteggio è destinato e comunque dovrà essere rimossa entro il termine massimo di un anno dalla data dell'autorizzazione, ed è ammessa per una superficie limitata al 80% della superficie utile. Cartelli collocati sulle recinzioni di cantiere autoportanti o in aderenza devono avere una distanza

minima reciproca di m. 1.

CAPO III - VINCOLI PRESCRIZIONI E DIVIETI

ART. 9:- VINCOLI PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Le affissioni devono avvenire unicamente a cura del servizio pubblico delle affissioni sugli appositi impianti a ciò destinati, salvo la previsione delle affissioni dirette da parte dei soggetti privati autorizzati dal Comune. In questi casi, i soggetti in questione devono effettuare le affissioni esclusivamente negli spazi a loro assegnati.
2. L'esposizione di striscioni pubblicitari, attraverso le vie o le piazze, sarà consentita in particolare solamente quando essa non sia di nocimento all'estetica ed al decoro cittadino.
3. La collocazione di impianti pubblicitari in luoghi sottoposti a tutela paesaggistica o in prossimità di luoghi o edifici vincolati, è soggetta al rispetto delle norme contenute nel DLgs. 42/04
4. Nell'intero territorio comunale, è vietata la collocazione in opera di qualsiasi impianto pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente piano.
5. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità sul muro di cinta dei dimitari
6. L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.
7. La collocazione degli impianti non deve pregiudicare, anche parzialmente, la visibilità di regolatori di traffico o di altre indicazioni di interesse pubblico.
8. Nelle aree per stazioni di servizio, così come individuate dal Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti approvato con Deliberazione del C.C. n.90 del 18/04/2000 e successive modificazioni e integrazioni e nelle aree di parcheggio, l'installazione di impianti pubblicitari è consentita esclusivamente nel rispetto dei principi stabiliti dall'Art.52 del D.P.R. 495/92, che si intendono a valere anche all'interno dei centri abitati;
9. La posa in opera di impianti pubblicitari può essere prevista nelle aree di pertinenza di infrastrutture realizzate con project-financing e la relativa regolamentazione, anche in deroga al presente piano, deve essere prevista all'interno del progetto
10. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
11. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per le distanze si fa riferimento alle norme previste dal DPR 495/92.
12. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
13. Il posizionamento di impianti per la pubblicità su beni di proprietà comunale, ancorché concessi in uso, è vincolato di volta in volta al parere favorevole del Comune, tenuto conto, per gli impianti sportivi, della distanza di sicurezza dalla sede dell'attività sportiva, di volta in volta stabilita e anche in deroga alle distanze previste tra singoli impianti. E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari a distanza esterna inferiore a mt 30 dal perimetro della sede di impianti sportivi.
14. Non è consentita l'effettuazione di pubblicità su fioriere panchine e transenne parapetonali
15. Le distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono disciplinate dall'art.51 del D.Lgs. 495/1992 e dal presente Regolamento della Pubblicità
16. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di prescrivere, nell'autorizzazione relativa a ogni singolo impianto, distanze maggiori in funzione della tutela della sicurezza stradale.
17. All'interno del centro abitato per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, a giudizio dell'Amministrazione comunale, è possibile concedere deroghe alle distanze previste dall'art.3 per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari a condizione che venga garantita l'esigenza di sicurezza della circolazione stradale.

ART. 10: VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

E' consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari, con esclusione delle affissioni, a condizione che non sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione e dopo un periodo di esposizione di almeno tre mesi. Ai soli fini autorizzatori dell'impianto, il bozzetto grafico relativo al nuovo messaggio, indicante i materiali usati ed i colori, dovrà essere inviato all'Ufficio, che ha rilasciato l'autorizzazione. L'eventuale diniego sarà comunicato entro venti giorni, dopo di che il nuovo messaggio potrà essere considerato autorizzato. In mancanza di tale

comunicazione o in mancanza di autorizzazione, l'impianto è da considerarsi abusivo e sanzionabile a norma dell' art. 23 del D.Lgs. 285/92 e del art. 25 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità. Nel caso di variazione di messaggio nell'affissione diretta, la variazione dovrà essere comunicata all'Ufficio del Concessionario incaricato della riscossione.

CAPO IV - LE AUTORIZZAZIONI

ART. 11: PRINCIPI GENERALI

L'autorizzazione per installare o modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi in essere precedentemente alla posa in opera dell'impianto stesso, quali la salvaguardia della visibilità di impianti preesistenti e la tutela degli affacci. Il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

Nel caso di rimozione degli impianti per motivi di interesse pubblico il Comune si impegna ad autorizzarne la collocazione in altra sede, a suo giudizio di pari valore commerciale e nella stessa zona impositiva, senza che, peraltro, sia prevista alcuna forma di indennizzo al soggetto gestore dell'impianto e, nel caso delle pubbliche affissioni, al soggetto titolare del messaggio pubblicitario salvo quanto previsto dall'Art. 22 Dlgs. 507/93.

ART.12: - LE AUTORIZZAZIONI

> pubblicità mediante impianti fissi

L'installazione di impianti pubblicitari privati deve essere preventivamente autorizzata dal Comune con le modalità stabilite dal presente piano. L'autorizzazione può essere negata anche per motivi paesaggistici. In caso di affidamento del servizio di riscossione dell'imposta, copia di tutte le autorizzazioni dovrà essere trasmessa al Concessionario dall'Ufficio preposto al rilascio, per permettere l'archiviazione dei dati e l'iscrizione a ruolo del contribuente, anche se il manufatto è da ritenersi esente da imposta. Qualora l'installazione di mezzi pubblicitari avvenga in un luogo privato aperto al pubblico e non sia visibile da strade pubbliche o private con servitù di pubblico passaggio, e quindi non soggetta ad autorizzazione, il soggetto titolare dell'impianto dovrà comunque dare comunicazione dei metri quadri di superficie espositiva utilizzati al Concessionario della Riscossione dell'imposta.

Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico o destinato ad uso pubblico o con servitù di pubblico passaggio, l'autorizzazione all'installazione dell'impianto si intende a valere anche come autorizzazione all'uso del suolo pubblico, ad esclusione di quella strumentale alla posa in opera dell'impianto.

La concessione dell'autorizzazione è vincolata al rispetto di tutte le norme e i principi sanciti dal presente piano.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere indirizzata all'Ufficio competente apposita richiesta, redatta in triplice copia, sul modello predisposto, in cui dovranno essere indicati

- Generalità, residenza o domicilio fiscale, e codice fiscale del richiedente;
- In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e partita IVA ed il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione tecnica a firma del tecnico abilitato:

- a. documentazione fotografica dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato;
- b. bozzetto riportante le esatte misure del mezzo pubblicitario con precisa indicazione dei materiali e dei colori, ad eccezione delle richieste inerenti l'affissione diretta.
- c. planimetria in scala 1:2000 indicante, per ogni singolo impianto di cui si richiede l'autorizzazione, le distanze più significative al fine di individuarne l'esatta ubicazione (distanze dalle intersezioni stradali, dagli altri impianti pubblicitari, dal più vicino numero civico, dalla segnaletica stradale)
- d. relazione tecnica descrittiva, in duplice copia, dell'impianto, delle sue caratteristiche e, disegno in scala adeguata relativo al suo inserimento nel contesto urbano e nell'ambientale circostante
- e. relazione di asseveramento in cui si dichiara:
 - il rispetto delle norme di PGIP
 - il rispetto dei vincoli esistenti di cui al D.Lgs 42/04;
- f. autocertificazione, ai sensi della legge 15/68 e succ. mod. e int., attestante che il richiedente ha effettuato tutti gli accertamenti necessari per individuare la natura giuridica del bene luogo di installazione dell'impianto, e, nel caso di proprietà privata, anche soggetta a servitù di pubblico

passaggio, la relativa autorizzazione del titolare dei diritti di godimento del bene, e ai sensi dell'art. 53 comma 3 del regolamento di attuazione del Codice della Strada inerente la stabilità dei manufatti pubblicitari.

- g. Nel caso di pubblicità effettuata sulle recinzioni di cantiere e gigantografie su ponteggi dovrà essere allegata copia della concessione edilizia o di occupazione di suolo pubblico o altra documentazione attestante la natura dei lavori di cui la recinzione di cantiere o il ponteggio sono strumentali;
- h. Copia della attestazioni di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria.

Una delle tre copie, unitamente alla relazione tecnica descrittiva, sulla quale saranno riportati gli estremi del ricevimento, sarà restituita timbrata all'interessato. (DPR 16.12.1992 n. 495 art.53). Ogni richiesta dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto fino ad un massimo di dieci.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune è vincolato:

1. al parere della Commissione per il Paesaggio in merito alla compatibilità paesaggistica per tutti gli impianti installati in zone soggette a vincolo, nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
2. al parere del Settore LL.PP. qualora il manufatto interessi sedi stradali e comunque il suolo pubblico o beni di proprietà pubblica;
3. al parere del Settore Polizia Municipale per la compatibilità ai fini del rispetto del pubblico interesse e della sicurezza dei cittadini oltre che delle norme di circolazione di veicoli e pedoni, qualora il manufatto sia visibile dalle strade pubbliche o private con servitù di pubblico passaggio.
4. al nulla-osta dell'Ente proprietario della strada, quando gli impianti pubblicitari sono visibili su strade ricadenti nel demanio provinciale o statale;

Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Competente, nel caso di impianti privati su suolo pubblico destinati all'affissione diretta da parte di soggetti privati, dovrà tenere conto della compatibilità con il dimensionamento degli impianti previsto dall'art.2 del presente P.G.I.P.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di protocollo (art 53 D.Lgs 495/92)

Costituisce criterio di prelazione ai fini dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto per i soggetti richiedenti l'essere titolari di Convenzioni in atto per la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale.

➤ **pubblicità effettuata con veicoli**

Nella richiesta di autorizzazione, oltre ai dati richiesti per l'autorizzazione di impianti fissi, esclusi i punti d), e) ed f), deve essere indicato anche il periodo di sosta previsto, indicando la data di inizio e di fine sosta.

La pubblicità effettuata con tali veicoli in sosta, priva di autorizzazione e/o di attestazione di versamento dell'imposta dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

ART.13: CONDIZIONE PER IL RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE

Condizione per il ritiro dell'autorizzazione è la presentazione da parte del richiedente dei seguenti documenti:

- Attestazione dell'avvenuta stipula di adeguata polizza assicurativa di R.C.T e danni a cose
- Attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta e del canone dalla data del rilascio al 31 dicembre dello stesso anno.
- Autorizzazione per l'alterazione del suolo pubblico nei casi in cui sia stata specificatamente richiesta dal Settore Lavori Pubblici in sede di istruttoria.

Autorizzazioni non ritirate oltre il 120° giorno dalla data di protocollo della presentazione della domanda saranno considerate decadute. E' fatto salvo il diritto di autocertificazione in base al DPR 445/00.

ART.14: DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni. E' rinnovabile, per lo stesso periodo, a seguito di presentazione al Comune, fino a novanta giorni prima della scadenza, della richiesta di rinnovo con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei tributi per il triennio precedente e la dichiarazione, a firma dell'intestatario, in cui si dichiara che il manufatto, per cui è stata concessa l'autorizzazione originale, non è stato modificato rispetto a quanto risultante dagli atti. La proroga si ritiene concessa se, entro 30 gg. dalla data di presentazione il Comune non richiede di integrare la richiesta o non comunica il motivato diniego. In caso di mancato rinnovo il manufatto dovrà essere rimosso entro la data di scadenza dell'autorizzazione. Solo nel caso di impianti su recinzioni di cantiere e nella "Zona Project di via Pantin e Tranvia" l'autorizzazione concessa avrà validità per un anno e sarà rinnovabile con le stesse modalità e nei limiti previsti dall'art. 8 punto 5 e dall' art.3, Zona Speciali, punto b) del presente piano.

In mancanza di tale richiesta di proroga, l'autorizzazione si intende scaduta al decorrere del termine di validità indicato nell'autorizzazione, senza necessità di alcuna disdetta.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 7 gg. antecedenti l'evento e 24 ore successive.

ART.15: OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire a pena decadenza entro un anno dalla data di autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- rispettare tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale per motivate esigenze di interesse pubblico sorte al momento del rilascio dell'autorizzazione o in un momento successivo;
- provvedere alla rimozione di messaggi pubblicitari relativi a singole manifestazioni o spettacoli con obbligo di ripristino del preesistente stato dei luoghi;

Su ogni impianto per pubblicità autorizzato deve essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione accessibile alla vista, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- Comune di Scandicci
- Soggetto titolare dell'autorizzazione
- Numero e data dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Per il subentro nella titolarità di una autorizzazione già concessa, deve essere formulata richiesta all'Ufficio Competente e la variazione comunicata entro 30 gg al Concessionario della Riscossione del tributo per la conseguente modifica dell'intestazione del ruolo.

ART.16: CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata prima di 3 anni per i seguenti motivi:

- motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto
- inadempimento degli obblighi di cui al precedente articolo da parte del titolare dell'autorizzazione
- mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune

Costituisce motivo di anticipata scadenza dell'autorizzazione la rinuncia espressa del titolare. In tutti i casi di decadenza a qualsiasi titolo dell'autorizzazione sussiste l'obbligo da parte dell'intestatario, salvo diversa disposizione espressa dal Comune, di procedere alla rimozione a proprie spese dell'impianto con obbligo, altresì, di ripristino dello stato dei luoghi;

Qualora la rimozione sia effettuata d'ufficio, le spese sostenute dall'Amministrazione sono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero di tutte le spese direttamente o indirettamente sostenute.

CAPO V - PUBBLICITA' FONICA E A MEZZO DI AEROMOBILI E PALLONI FRENATI

ART.17: PUBBLICITA' FONICA

E' ammessa la pubblicità fonica nel rispetto dei limiti fissati dall'art.59 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e s.m.i..

La pubblicità fonica è autorizzata dal Sindaco a seguito di apposita richiesta. La richiesta, redatta su apposito modello, deve essere presentata all'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni del Comune di Scandicci almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati con D.P.C.M. del 1° Marzo 1991. La pubblicità sonora di cui all'art.59 del D.P.R. 495/92 e' vietata nel raggio circostante di mt. 300 dagli ospedali, case di riposo, edifici scolastici, locali ove si svolgono manifestazioni politiche, musei e biblioteche pubbliche. Altre limitazioni potranno essere introdotte dal Sindaco mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di Interesse pubblico lo richiedano.

ART.18: PUBBLICITA' A MEZZO DI AEROMOBILI E/O PALLONI FRENATI

La pubblicità a mezzo di aeromobili e/o palloni frenati può essere consentita a discrezione dell'Amministrazione Comunale, preferibilmente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale. La richiesta, redatta su apposito modello, deve essere presentata all'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni almeno 60 giorni prima dell'inizio della pubblicità. Il rilascio dell'autorizzazione, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'istanza, segue la procedura prevista per il rilascio di autorizzazioni all'istallazione di impianti di pubblicità permanente.

La pubblicità a mezzo di aeromobili in volo dovrà essere autorizzata dalla competente autorità ministeriale.

CAPO VI - IMPIANTI IN OPERA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO

ART.19: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

I titolari di impianti risultanti in essere a luglio 2006, come risulta dal censimento degli impianti (allegato 2), in regola con il versamento dell'imposta dovuta e con le prescrizioni del piano, potranno inoltrare domanda di regolarizzazione entro il 31 dicembre 2007. Gli impianti oggetto di sanatoria saranno autorizzabili, senza incorrere nelle sanzioni previste, purché conformi a quanto previsto dal presente piano ed in particolare dall'art.3.

Nel caso in cui l'impianto non sia autorizzabile in sanatoria, l'Amministrazione Comunale ingiunge la rimozione immediata dell'impianto in base art. 25 del Regolamento della Pubblicità e dell'art. 16 del presente piano e, in caso di inadempienza, provvede alla rimozione a spese del proprietario dell'impianto stesso.

Nel caso in cui lo stesso soggetto sia titolare di molteplici impianti pubblicitari, potrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale una sola richiesta di autorizzazione cumulativa a cui potrà fare seguito una unica autorizzazione cumulativa, anche suddivisa per zone a discrezione dell'ufficio competente.

Gli impianti per i quali sarà stata chiesta l'autorizzazione entro i termini indicati dal presente regolamento, si intenderanno autorizzati in via transitoria fino a quando l'Amministrazione non avrà rilasciato l'autorizzazione in sanatoria o avrà comunicato il diniego.

Nel confronti degli impianti che risultassero non autorizzati, a seguito di verifica effettuata oltre la scadenza dei termini per la richiesta di autorizzazione, si procederà come previsto nel secondo comma del presente articolo.

Le autorizzazioni concesse precedentemente all'entrata in vigore del presente piano per impianti pubblicitari risultanti conformi al D.lgs. 30/04/1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni, in regola con il versamento dell'imposta dovuta e con il Piano Generale degli Impianti, verranno in scadenza il primo giorno utile, successivo all'entrata in vigore del presente piano, individuato a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione, per multipli di periodo pari all'autorizzazione concedibile per impianti di nuova istallazione in detta zona.

CAPO VIII – ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO

ART.20: ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune